

N. 724

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COZZOLINO e DEMASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1996

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, interpretando le perplessità di gran parte della popolazione italiana dedita all'arte venatoria sugli effetti determinati dalla legge n. 157 del 1992, mira a modificare alcuni articoli per apportare miglioramenti normativi in una attività interessante e dibattuta qual'è la caccia.

In modo particolare si è dovuto porre l'accento sulla diversità del territorio nazionale che va considerata fatto preliminare nello studio del problema. Infatti ci è sembrato opportuno suddividere, ai fini dell'attività venatoria, il suddetto territorio in tre aree distinte - nord, centro e sud - tenendo conto dell'interessamento dei flussi migratori. Di conseguenza la programmazione va fatta secondo consorzi regionali per aree geografiche di appartenenza.

Per dare maggiore organizzazione riteniamo che i piani di miglioramento ambientale debbano essere di competenza regionale e non provinciale; in tal modo l'organizzazione di questi piani attiene, per omogeneità, a tutta la regione, eliminando contenziosi interprovinciali.

Riteniamo altresì utile stabilire che ogni cacciatore ha diritto di svolgere l'attività venatoria nei confronti della selvaggina migratoria nella propria area geografica mentre, per la selvaggina stanziale, deve osservare quanto già disposto nell'articolo 14, comma 1, come modificato nel testo del presente disegno di legge. Questa proposta di modifica prevede anche un nuovo calendario, ritenuto più aderente alla realtà e più funzionale, basato sulla presenza di determinata selvaggina e, contemporaneamente, sul rispetto della fauna in un contesto ecologico corretto. In definitiva questa proposta mira a modificare alcune norme della legge n. 157 del 1992, partendo dalla considerazione generale della diversa conformazione delle aree geografiche, dei diversi periodi di migrazione e del tipo di selvaggina stanziale. Tutto questo per equiparare, sul territorio nazionale, le possibilità di esercizio venatorio di tutti i cacciatori nel rispetto dovuto alla natura ed alla legge dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'attività venatoria, tutto il territorio nazionale agro-silvo-pastorale è suddiviso nelle tre grandi aree geografiche del nord, del centro e del sud, in virtù dell'interessamento dei flussi migratori, ed è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Le tre grandi aree geografiche sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le regioni, consorziate per le aree geografiche di appartenenza, promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per com-

prensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le regioni predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali».

Art. 2.

1. Il comma 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di esercizio di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria con riguardo alla selvaggina stanziale. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate».

Art. 3.

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni incluse nelle stesse grandi aree geografiche, con apposite norme, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ai fini della caccia alla selvaggina stanziale, possono ripartire il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subregionali, possibil-

mente omogenei e delimitati da confini naturali»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono altresì, sempre ai soli fini della caccia alla selvaggina stanziale, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ogni cacciatore ha diritto di svolgere l'attività venatoria nei confronti della selvaggina migratoria nell'area geografica di cui al comma 1 dell'articolo 10 nella quale rientra la regione di residenza e, per la selvaggina stanziale, è tenuto ad osservare quanto disposto dall'articolo 14, comma 1»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. È facoltà, ai fini della caccia alla selvaggina stanziale, degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma».

Art. 4.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 ottobre: quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: colino della Virginia (*Colinus virginianus*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), pernice sarda (*Alectoris barbara*), lepre comune (*Lepus europaeus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), fagiano (*Phasianus colchicus*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelus*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), porciglione (*Rallus aquaticus*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), combattente (*Philomachus pugnax*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), pittima reale (*Limosa limosa*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), gazza (*Pica pica*), merlo (*Turdus merula*), passero (*Passer italiae*), allodola (*Alauda arvensis*), storno (*Sturnus vulgaris*);

d) specie cacciabile dal 1° novembre al 28 febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*);

e) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

f) specie cacciabile dal 20 febbraio al 20 marzo: marzaiola (*Anas querquedula*) solo da appostamento e con numero programmato;

g) specie cacciabili dal 18 agosto al 20 marzo: taccola (*Corvus monedula*), cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), corvo (*Corvus frugilegus*), volpe (*Vulpes vulpes*);

h) specie cacciabile dal 1° al 30 aprile: croccolone (*Gallinago media*) solo nelle marcite e negli specchi d'acqua»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle di-

verse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono comunque essere contenuti tra il 18 agosto ed il 28 febbraio, fatto salvo per le caccie tradizionali alla marzaiola (*Anas querquedula*) ed al croccolone (*Gallinago media*). L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1».

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficienza dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie, comprese quelle dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Esse potranno avvalersi, altresì, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza, per l'esercizio venatorio».

